



COMUNE DI SOLTO COLLINA

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - T A R I -

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del 30.09.2020

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del regolamento	pag. 4
Articolo 2. Soggetto Attivo	pag. 4
Articolo 3. Gestione e classificazione dei rifiuti	pag. 4
Articolo 4. Rifiuti assimilati agli urbani	pag. 4
Articolo 5. Presupposto impositivo	pag. 5
Articolo 6. Soggetti Passivi	pag. 5
Articolo 7. Locali ed aree non soggetti al tributo	pag. 6
Articolo 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento	pag. 6
Articolo 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	pag. 6
Articolo 10. Periodi di applicazione del tributo	pag. 7
Articolo 11. Modalità di computo delle superfici	pag. 7
Articolo 12. Determinazione della tariffa	pag. 8

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Articolo 13. Tariffa per le utenze domestiche	pag. 9
Articolo 14. Occupanti le utenze domestiche	pag. 9

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 15. Tariffa per le utenze non domestiche	pag. 10
Articolo 16. Classificazione delle utenze non domestiche	pag. 11
Articolo 17. Scuole statali	pag. 11

CAPO IV - MODALITÀ GESTIONALI

Articolo 18. Tributo giornaliero	pag. 11
Articolo 19. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	pag. 12
Articolo 20. Obbligo di dichiarazione	pag. 12

CAPO V - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 21. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	pag. 14
Articolo 22. Riduzioni per le utenze domestiche	pag. 14
Articolo 23. Riduzioni per le utenze non domestiche	pag. 14
Articolo 24. Riduzioni per i rifiuti speciali	pag. 15
Articolo 25. Ulteriori riduzioni ed esenzioni	pag. 15

CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Articolo 26. Riscossione	pag. 17
Articolo 27. Funzionario responsabile	pag. 17
Articolo 28. Attività di accertamento	pag. 17
Articolo 29. Dilazione di pagamento del tributo accertato	pag. 18
Articolo 30. Riscossione coattiva	pag. 19
Articolo 31. Sanzioni e interessi	pag. 19
Articolo 32. Rimborsi	pag. 19
Articolo 33. Contenzioso	pag. 19

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34. Disposizioni finali ed efficacia	pag. 20
Articolo 35. Disposizioni transitorie	pag. 20

ALLEGATO A	pag. 21
ALLEGATO B	pag. 24
ALLEGATO C	pag. 25

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria.
- 3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge nonché i regolamenti comunali vigenti.

Articolo 2. Soggetto Attivo

- 1) Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 3. Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2) Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 4) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

Articolo 4. Rifiuti assimilati agli urbani

- 1) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato 1 al Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili (Allegato A) provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la quantità globale (espressa in kg) di detti rifiuti e la superficie (al netto della parte che non può produrre

rifiuti) non superi il valore indicato dal Kdmax di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4 de D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

2) Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune verifichi, anche attraverso il gestore del servizio, la capacità tecnica e organizzativa atta a gestire tali quantitativi in eccedenza al limite sopra indicato.

Articolo 5. Presupposto impositivo

1) Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2) Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3) Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: balconi, terrazze, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi, ecc.), e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, ecc.).

4) La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

5) Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

6) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Articolo 6. Soggetti Passivi

1) La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei

confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 7. Locali ed aree non soggetti al tributo

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) solai o sottotetti, non utilizzati ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - g) locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- 2) Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 3) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
- 4) Sono altresì escluse dalla tariffa i locali e le aree occupate e/o condotte dal comune per l'espletamento delle proprie attività istituzionali.

Articolo 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1) Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- 1) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a

provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2) Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 4, comma 1 e non gestibili ai sensi dell'art. 4, comma 2.

3) Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommariamente difficoltoso individuare le aree escluse da tributo, la superficie è ridotta del 20%.

4) Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti). Il Comune può richiedere i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER - Codice Europeo dei Rifiuti, e la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 10. Periodi di applicazione del tributo

1) Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2) L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4) Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 20, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 11. Modalità di computo delle superfici

1) Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categorie A, B e C) assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2) Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.

3) Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categorie D e E), la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4) La superficie calpestabile è misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata limitatamente alle altezze uguali o

superiori a 1,5 mt, al netto dei muri, dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;

- b) per le utenze domestiche in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamera, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni; ecc.);
- c) per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività;
- d) la superficie delle aree esterne assoggettabili a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
- e) la superficie dei distributori di carburante comprende i locali nonché l'area della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
- f) la superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia pari o superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.

Articolo 12. Determinazione della tariffa

- 1). Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
- 2) Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
- 2 bis) Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
- 2 ter) Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
- 3) I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
- 4) Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 5) E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale.
- 6) Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 7) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 8) La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- 9) La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
- 10) La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del

costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

11) La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

12) La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

CAPO II -UTENZE DOMESTICHE

Articolo 13. Tariffa per le utenze domestiche

1) La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2) La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 14. Occupanti le utenze domestiche

1) Per le utenze domestiche il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune di residenza alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento ovvero, per le nuove utenze, alla data di inizio di occupazione o detenzione; la determinazione del nucleo familiare, così come specificato, deriva dall'acquisizione d'ufficio per le utenze condotte da soggetti ivi residenti e dai dati forniti o storicizzati per le utenze condotte da soggetti che non vi hanno stabilito la residenza.

2) Alla determinazione del nucleo familiare concorrono anche le persone che dimorano nell'utenza come ad es. le colf e le badanti. Sono considerati presenti nel nucleo familiare i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3) Il nucleo familiare, così come specificato ai commi precedenti, può essere applicato anche ad una ed una sola utenza domestica tenuta a disposizione da soggetti residenti nel Comune previa presentazione della dichiarazione. Le ulteriori utenze domestiche a disposizione di soggetti residenti scontano il nucleo familiare sulla base della tabella di cui al comma 5.

4) Le variazioni del nucleo familiare di soggetti residenti nel Comune intervenute successivamente al 1° gennaio sono acquisite direttamente dall'ufficio anagrafe ed hanno efficacia dall'anno successivo. Le variazioni del nucleo familiare di soggetti non residenti nel Comune acquisite attraverso denuncia di variazione o autocertificazione successivamente all'emissione degli avvisi di pagamento hanno efficacia dall'anno successivo.

5) Per le utenze domestiche oltre la prima occupata o detenute da soggetti non residenti o da cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato

sulla base della seguente tabella:

Tabella A Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
da	a	
0	70	2
71	120	3
121	oltre	4

6) Le stesse disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in mancanza di dichiarazione da parte del contribuente ovvero per le utenze domestiche occupate o condotte da persone diverse dalle persone fisiche.

6 bis) Per tutte le utenze domestiche *appartamenti ammobiliati ad uso turistico* il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato sulla base della tabella di cui al comma 5); le variazioni di cui al presente comma, applicate d'ufficio anche in mancanza di dichiarazione di parte, hanno efficacia dalla data di validazione delle comunicazioni di locazione prodotte.

7) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità, con applicazione della riduzione del 50% prevista all'art. 25 punto b).

8) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9) Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, sia in aumento che in diminuzione, il numero degli occupanti risultante a seguito di verifiche e/o accertamenti d'ufficio.

10) Per le pertinenze delle unità abitative si applica la sola quota fissa relativa ad un componente.

11) Per le utenze domestiche prive di allaccio ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica ma nelle quali è presente arredo si applica la sola quota fissa relativa ad un componente.

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 15. Tariffa per le utenze non domestiche

1) La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2) La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3) Per le utenze di cui all'articolo 4, comma 2, il coefficiente k_d è determinato in relazione al quantitativo di rifiuti effettivamente conferito al pubblico servizio.

4) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 16. Classificazione delle utenze non domestiche

- 1) Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
- 2) L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
- 3) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4) La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che per la loro elevata incidenza assumono rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 158/99.
- 5) La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.
- 6) Abrogato.
- 7) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 8) In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
- 9) Per le utenze non domestiche inattive si applica la sola quota fissa relativa alla categoria 3 di cui all'allegato A al presente regolamento.
- 10) Per le unità immobiliari adibite a bed & breakfast si applica la tariffa delle utenze domestiche con nucleo familiare 4 di cui alla tabella riportata all'articolo 14 comma 5).

Articolo 17. Scuole statali

- 1) Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31)..
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

CAPO IV - MODALITÀ GESTIONALI

Articolo 18. Tributo giornaliero.

- 1) Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2) La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del

tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

3) In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4) Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:

a. occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;

b. occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a tre ore;

c. occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).

5) Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di spazi di aree pubbliche, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera l'intestatario della relativa autorizzazione o concessione comunale.

6) L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7) Il tributo giornaliero non è dovuto per le aree coperte e scoperte destinate alla realizzazione temporanea di feste, sagre ed attività organizzate dalle associazioni di volontariato, partiti politici ed associazioni legalmente costituite che perseguono interessi sociali e collettivi, che abbiano avuto il patrocinio del Comune.

8) L'ufficio competente addetto al rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio che gestisce il tributo tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

9) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Articolo 19. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1) Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 20. Obbligo di dichiarazione

1) I soggetti passivi del tributo, anche se esenti, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2) La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'articolo 6 del presente Regolamento. Le variazioni relative alla composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche di soggetti residenti sono acquisite direttamente dall'ufficio anagrafe del Comune.

3) Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere

adempito dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4) I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

5) La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche producono la loro efficacia secondo le disposizioni di cui all'art.14 comma 4.

Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

6) Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

7) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso ed i dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

8) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R), via fax, in allegato a messaggio di posta elettronica certificata. Nei predetti casi di trasmissione fa fede la data di invio.

9) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o

concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

10) Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui all'Allegato C al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.

CAPO V - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 21. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1) La tariffa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1 chilometro dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Articolo 22. Riduzioni per le utenze domestiche

1) Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.

2) La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3) Alle utenze domestiche adibite a civile abitazione che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della tariffa, fissa e variabile, del 30%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza corredata da documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore (scontrino fiscale, fattura o ricevuta).

Sono esentati dalla presentazione della suddetta documentazione gli utenti che hanno ricevuto la compostiera in comodato d'uso a seguito della partecipazione al corso di formazione organizzato dal gestore del servizio.

Il gestore del servizio effettuerà controlli, anche a campione, in ordine all'effettivo e corretto utilizzo delle modalità di smaltimento di cui sopra.

4) La riduzione di cui al precedente comma 3) avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza ovvero di ritiro della compostiera fornita dal gestore del servizio a seguito partecipazione al corso di formazione.

Articolo 23. Riduzioni per le utenze non domestiche

1) Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 20% per i locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare e del 15% per i locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 275 giorni nell'anno solare.

2) La riduzione di cui al comma 1 si applica:

a) dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e

documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione ovvero, in mancanza, dalla data di presentazione della richiesta di riduzione se le condizioni risultano da licenza o autorizzazione (stagionale) rilasciata dai competenti organi;

b) dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta di riduzione se le condizioni di fruizione risultano da documentazione (utenze, corrispettivi, ecc.) che attestino l'effettivo svolgimento dell'attività. In tale circostanza la richiesta deve essere rinnovata annualmente.

3) La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4) soppresso

5) Alle utenze non domestiche, limitatamente alle imprese agricole e florovivaistiche, che dispongono di un'area verde adiacente all'immobile e intendono praticare, o praticano già, l'autosmaltimento dei rifiuti organici provenienti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e florovivaistiche è concessa una riduzione del 30% della parte fissa e variabile della tariffa. Tale riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione, da rinnovarsi annualmente, da cui risulti l'attività di compostaggio svolta nell'anno precedente e la quantificazione del compost prodotto.

Il gestore del servizio effettuerà controlli, anche a campione, in ordine all'effettivo e corretto utilizzo delle modalità di smaltimento di cui sopra.

Articolo 24. Riduzioni per i rifiuti speciali

1) Per le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, in considerazione dell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, anziché utilizzare il criterio di cui all'articolo 9, comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

ATTIVITA'	Riduzione del
Tipografie-Stamperie-Vetriere	20%
Falegnamerie	50%
Autocarrozzerie e gommista	50%
Autofficine di elettrauto	20%
Distributori di carburante	20%
Lavanderie e tintorie	20%
Officine di carpenteria metallica	20%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

2) Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani vengono applicate le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati è riconosciuta una riduzione del 50% della quota variabile.

3) La riduzione di cui al comma precedente deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 30 Giugno dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.

Articolo 25. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1) La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) per le occupazioni di aree pubbliche destinate alla vendita al pubblico dei prodotti locali ottenuti dalla coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, pesca ed attività connesse da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati: riduzione del 50% della parte fissa e della parte

variabile;

b) per le persone domiciliate o residenti in istituti di ricovero o sanitari, come risultante da apposita documentazione, che lasciano l'abitazione di proprietà o posseduta a titolo di usufrutto, uso o abitazione e nella quale erano residenti vuota, senza cederla in locazione o comodato: riduzione del 50% della parte fissa e della parte variabile, da rinnovare annualmente;

c) per le persone domiciliate temporaneamente altrove per motivi di lavoro per un periodo non inferiore all'anno, dietro presentazione di opportuna documentazione, che lasciano l'abitazione di residenza vuota, senza cederla in locazione o comodato: riduzione del 50% della parte fissa e della parte variabile, da rinnovare annualmente;

d) alle utenze non domestiche di cui alle Categorie 7 e 8 si applica la riduzione del 50% della tariffa sulle superfici adibite a sala congressi, sala riunioni, sala giochi, area parcheggio interna, parcheggio coperto anche di pertinenza, palestra, centro benessere;

e) si applica una riduzione del 100% della parte fissa e variabile alle organizzazioni non-profit che occupano locali di proprietà del Comune destinati allo svolgimento di attività rilevanti dal punto di vista sociale, culturale, turistico e sportivo.

f) alle utenze non domestiche di cui alle categorie 7,22,23,24 che si dotino di impianto di depurazione dell'acqua potabile ad uso ristorazione e somministrazione, viene concessa una riduzione del 10% della parte fissa e variabile della tariffa.

Tale riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione a cui dovrà essere allegata la documentazione attestante l'installazione/acquisto dell'impianto suddetto.

Alle utenze non domestiche di cui alle categorie 7,22,23,24 che utilizzino acqua minerale in bottiglie di vetro a rendere viene concessa una riduzione del 5% della parte fissa e variabile della tariffa. Tale riduzione è subordinata alla presentazione di fatturazioni che dimostrino tale utilizzo.

2) Le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 lettere d) e f) e di cui all'articolo 23 comma 1 sono tra loro cumulabili fino ad una quota massima del 30% dell'intera tariffa.

3) La copertura delle agevolazioni di cui al comma precedente, nonché delle esenzioni di cui al successivo comma 7, possono essere disposte attraverso apposite autorizzazioni di spesa e devono essere assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

4) Le riduzioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quella di cui al comma 1 lettera f), si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui al comma 1 lettera f) sarà applicata dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

5) Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

6) Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

7) Sono esentati dal pagamento del tributo i locali ad uso alloggio concessi dal Comune di Solto Collina, in via straordinaria e temporanea, a nucleo familiare in condizione di emergenza abitativa. L'esenzione si applica dalla data di stipula della concessione amministrativa.

8) Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, per interruzioni del servizio per motivi sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato un grave disservizio.

9) Il tributo è ridotto in caso di emergenza sanitaria riconosciuta dalle competenti autorità nella misura stabilita dalle disposizioni emanate di tempo in tempo.

10) Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate. La riduzione complessiva non può comunque superare il 70% delle quote fissa e variabile.

CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Articolo 26. Riscossione

1) Il Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni prodotte inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in almeno numero tre rate, di cui l'ultima scadente il 5 dicembre di ciascun anno e le altre con scadenza da stabilirsi annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe.

Tale invio non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze; il mancato ricevimento dell'avviso non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto.

Gli avvisi di pagamento devono contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione .

2) L'eventuale conguaglio del tributo sarà calcolato successivamente alla scadenza della dichiarazione dell'anno di riferimento.

3) Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni del citato articolo 17, in quanto compatibili.

4) Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia uguale o inferiore a euro 12,00 (ad esclusione della tariffa giornaliera dove viene stabilito l'importo minimo pari a euro 2,00). Tali importi si intendono riferiti al totale complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate previste. Non sono eseguiti rimborsi qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore al medesimo limite di cui al precedente periodo.

5) L'importo dovuto è arrotondato all'euro per difetto, se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6) Per particolari e motivate esigenze il numero e la scadenza delle rate, così come determinate al comma 1, possono essere modificate contestualmente all'approvazione delle tariffe.

Articolo 27. Funzionario responsabile

1) Il soggetto cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresi i rimborsi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 28. Attività di accertamento

1) Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per

cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

6) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

7) Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, è inferiore ad € 15,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 29. Dilazione di pagamento del tributo accertato

1) Su richiesta del contribuente e nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, il Funzionario Responsabile del tributo può concedere la rateazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento come segue:

a) per importi fino ad € 6.000,00 fino a 20 rate mensili;

b) per importi eccedenti € 6.000,00 fino a 36 rate mensili.

2) La richiesta di rateazione dovrà essere presentata prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi di accertamento e recare motivazione in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà economica.

3) La concessione della rateazione comporta l'applicazione degli interessi calcolati al saggio legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.

4) Il mancato versamento anche di una sola rata, comporterà l'immediata revoca della rateazione e la riscossione coattiva dell'intera somma dovuta.

Articolo 30. Riscossione coattiva

- 1) Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
- 2) Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 31. Sanzioni e interessi

- 1) In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
- 2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 3) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 28 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 5) Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 32. Rimborsi

- 1) Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2) Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 33. Contenzioso

- 1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2) Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale,

l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 come recepiti dall'apposito Regolamento Comunale, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34. Disposizioni finali ed efficacia

- 1) Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
- 3) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 4) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 35. Disposizioni transitorie

- 1) L'Ente. continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARI e TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizione.
- 2) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI

L'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, prevede che il rifiuto abbia una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero; paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica (art. 184, comma 2, lettera a) D.lgs 152/06 e successive integrazioni e modificazioni) intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere non identificabili nei raggruppamenti di cui al Decreto 25 settembre 2007 n. 185;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere; materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili; nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi (esemplificativamente identificabili con il Raggruppamento 2 (Altri grandi bianchi) e col Raggruppamento 4 (IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione -privati delle sorgenti luminose- PED e altro) di cui all'Allegato 1 al Decreto 25 settembre 2007, n. 185 "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151";
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc..) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi
- attivi; accessori per l'informatica non contenenti componenti pericolose;

Sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti sanitari di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, derivanti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 successive modificazioni e integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che rispondono alle caratteristiche di assimilabilità stabilite sulla base dei criteri previsti dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e successive integrazioni e modificazioni.

Nelle more della definizione dei criteri di cui sopra da parte dello Stato, si intendono assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi aventi le caratteristiche qualitative e quantitative stabilite nei successivi artt. 8 e 9. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:

- l'applicazione della tariffa di cui all'art. 238 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento;
- la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del soggetto Gestore.

Norme di esclusione

Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali non pericolosi prodotti all'esterno dell'area di raccolta definita dal perimetro definito dal contratto di gestione del servizio di raccolta stipulato col gestore del servizio stesso.

Non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta o smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:

- materiali non aventi consistenza solida;
- materiali che sottoposti a compattazione producano eccessive quantità di
- percolato; prodotti fortemente maleodoranti;
- pneumatici;
- rifiuti provenienti da demolizioni o costruzioni edilizie prodotti da attività diverse da quelle domestiche definite dal Regolamento del Servizio di Igiene Urbana.
- olii esausti da cucina (oli e grassi commestibili codice CER 200125) per una quantità massima di 2000kg/presa;
- mondiglia e grigliato (rifiuto urbano misto grigliato codice CER 200301) per una quantità massima di 650 tonn/anno;
- rifiuti vegetali (codice CER 200201) prodotti dal soggetto che abbia effettuato, anche in regime di impresa, la manutenzione del verde, previa convenzione con il soggetto gestore, per una quantità massima di 15 t/anno.

Limiti quantitativi per l'assimilazione

Si considerano assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui al precedente art. 7 provenienti da locali dove si svolgono attività agricole, agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che rispettino il seguente criterio quantitativo, che fissa la soglia di produzione annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul servizio pubblico di raccolta, è fissato con la seguente formula:

$$\text{superficie} \times K_d$$

dove per superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e K_d è il coefficiente di produzione dei rifiuti (espresso in Kg/mq/anno) di ciascuna attività produttiva stabilito in conformità col metodo normalizzato per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al D.P.R. 27/04/99 n. 158. In caso di attività particolari che producano quantitativi di rifiuti eccedenti tale limite, potranno essere applicate tariffe specifiche purché vengano preventivamente organizzati e strutturati sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze.

ALLEGATO B

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie, studi professionali
9. Banche, istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17. Bar, caffè, pasticceria
18. 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

ALLEGATO C

Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti

Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti		
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso / Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso / Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso / Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso / Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti
Decesso	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
	Se in casa in affitto	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione